

Calabria, come distruggere il Paesaggio agricolo

18° anno di proroghe per la Legge Urbanistica calabrese (LUR 19/02). Questa volta non si sentono di modificare una legge già morta lì, ma la “devitalizzano” attraverso la possibilità di edificazione indiscriminata nelle zone agricole.

In periodo di quarantena e soprattutto di Super bonus 110%, la Regione Calabria pensa a destrutturare il Paesaggio agricolo, ancora di più di quanto è martoriato oggi.

Niente sulla rigenerazione urbana e di recupero delle periferie, non si parla di obbligo di sicurezza urbana e di monitoraggio del territorio, ma si pensa solo a consumare suolo agricolo, mentre tutti gli italiani pensano a come ristrutturare la propria casa.

Quelle di seguito sono le specifiche tecniche delle modifiche realizzate tra dicembre 2019 e aprile 2020.

Accertamento di conformità al QTRP

Spostamento al 31.12.2021 dell'accertamento di conformità e quindi dell'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti al QTRP. In pratica si potranno avere le due seguenti possibilità:

- Accertamento di conformità del Dirigente del servizio urbanistica comunale, provinciale e sub-comunale:
 1. Solo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, attraverso un atto amministrativo del Dirigente del servizio urbanistica
 2. Contrasto del Piano vigente, approvazione del Consiglio Comunale di apposita valutazione di coerenza e compatibilità, previo vincolante parere favorevole della competente soprintendenza, da trasmettere alla Regione per parere vincolante;

Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A)

Piani Paesaggistici

La Regione, modificando l'art. 25 bis, prova a riprendere a realizzare gli atti amministrativi per l'elaborazione completa del Piano Paesaggistico Regionale, dando alla Giunta la possibilità di approvazione definitiva dei singoli Piani Paesaggistici, inerenti le singole aree dei circa 62 vincoli territoriali esistenti in Calabria.

Ho i miei dubbi che un Piano di vincoli possa essere accettato dal tessuto politico regionale senza una profonda discussione e comprensione.

Edificazione in zona agricola senza limiti

Al comma 2 dell'articolo 52 della [l.r. 19/2002](#) è aggiunto il seguente periodo:

"Nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali è consentita l'edificazione di cui al presente articolo anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati. Nel caso di asservimento di non contigui ai fini dell'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva è obbligo istituire il vincolo di inedificabilità secondo quanto disposto all'articolo 56 della presente legge."